



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di
Treviso

18/5/2011

Alla c.a. Responsabile Amministrativo

Oggetto

Esonero della tenuta della scheda carburante previsto dal DL 13 maggio 2011 n. 70

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Modificando l'art. 1 del D.P.R. 10/11/1997 n. 444 viene introdotta una specifica situazione di esonero dall'obbligo della scheda carburante.

In sostanza viene previsto che non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante

- i soggetti passivi IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria previsto dall'articolo 7, sesto comma del D.P.R. n. 605/73.

L'obbligo di comunicazione appena richiamato è disposto per le banche, la società Poste Italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario. Gli strumenti di pagamento citato dalla nuova disposizione sono le classiche carte di credito, i bancomat (quali carte di debito), le carte di credito prepagate.

L'esonero dalla carta carburante opera solo se il pagamento del rifornimento avviene con le carte emesse da soggetti in precedenza indicati.

Prendendo atto della nuova previsione di esonero vanno analizzati, in particolare, questi aspetti:

- chi sono in sostanza i soggetti interessati all'esonero;
- con quale modalità, in assenza della carta carburante, vada documentato l'acquisto anche ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell'IVA.

Per quanto riguarda i soggetti interessati, sono in generale i soggetti passivi di imposta, ad esclusione degli esercenti l'attività di autotrasporto per conto terzi per i quali è già disposta la non applicazione della carta carburante dall'art. 6 del D.P.R. n. 444/97.

La nuova disposizione si limita ad affermare l'esonero dalla carta carburante e non fornisce indicazioni sulle modalità di documentazione dell'acquisto di carburante ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Ovviamente va esclusa l'emissione della fattura, che fra l'altro è vietata agli esercenti i distributori stradali di carburante, salvo i casi espressamente previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 444/97.

Ad oggi, in assenza di altre indicazioni, si deve supporre che le rilevazioni ai

fini reddituali e IVA vadano eseguite in base all'estratto conto che l'operatore finanziario invia all'utente, per comunicargli l'utilizzo delle carte di credito e quindi gli acquisti avvenuti nel periodo oggetto della informativa. In pratica, questa semplificazione, per essere tale, deve consentire la rilevazione cumulativa delle operazioni che risultano indicate nell'estratto conto inviato periodicamente dagli operatori finanziari. Pertanto, in concreto, sul totale degli acquisti di carburante effettuati e che risulta dall'estratto conto inviato dall'operatore finanziario verrà conteggiato lo scorporo dell'IVA per la determinazione dell'imponibile e della relativa imposta da registrare sul registro IVA acquisti.

Va, comunque, sottolineato che può verificarsi che gli acquisti di carburante eseguiti con le modalità di pagamento indicate siano riferiti a più automezzi per i quali si applicano percentuali diverse di detrazione dei costi e di detraibilità IVA. Andrebbe chiarito dall'Agenzia delle entrate quale comportamento deve tenere il contribuente in questo caso. Potrebbe essere prevista la predisposizione di un documento interno con il quale distinguere gli acquisti effettuati rispetto ai relativi automezzi: certo che la semplificazione, che è il fine della nuova disposizione, ne risulterebbe molta ridimensionata. Sicuramente si può affermare che nei casi in cui può non essere adottata la carta carburante viene anche meno la conseguente indicazione del numero dei Km, rilevabile dal contachilometri del veicolo, che doveva essere indicato sulla carta carburante alla fine del mese o trimestre (a seconda della periodicità utilizzata).

Acquisti di carburante mediante contratti di netting

Si tratta di contratti che sono già in uso da molto tempo, ma considerato che la loro gestione si basa sull'utilizzo di specifiche card, in questa sede vale la pena riepilogarne le caratteristiche.

Il contratto di netting è il contratto che viene stipulato fra una compagnia petrolifera ed il gestore del distributore di carburanti, per i rifornimenti di carburante eseguiti direttamente all'utente che utilizza per questi acquisti apposite card rilasciate dalla compagnia petrolifera.

In questi casi, si instaurano due tipi di rapporto:

- quello tra la compagnia petrolifera ed il gestore del distributore, che emetterà fattura alla società stessa;
- quello tra la compagnia petrolifera e l'utente, al quale sarà emessa fattura direttamente dalla società petrolifera.

Per questi casi l'Amministrazione finanziaria ha già fornito le proprie indicazioni da ultimo con la CM 12/8/1998 n. 205, in cui confermava le risposte già date in precedenza in ordine alla possibilità di emissione della fattura, ma in cui prescriveva anche l'obbligo per i soggetti utilizzatori dei veicoli di compilare mensilmente un documento numerato e datato nel quale siano indicati, tra l'altro, il numero di targa del veicolo ed i chilometri percorsi. Questa indicazione, si sottolinea, non è mai stata disattesa da successive pronunce dell'Amministrazione e si deve perciò ritenere ancora attuale.

Anche se questi tipi di contratto sono in prevalenza utilizzati dagli autotrasportatori c/terzi, possono tuttavia essere adottati anche da altri soggetti d'imposta che, in particolare, utilizzano nello svolgimento della loro attività un numero significativo di veicoli.

Si precisa, quindi, che in presenza di questi contratti, l'esonero dalla carta carburante era già previsto, in forza della previsione di emissione della fattura, fermo restando la necessità di predisporre l'apposito documento interno come ha precisato la CM n. 205/98.